



**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA SARDEGNA**

Cagliari,

Prot. N. .... S.C.....  
Risposta al foglio N. 13779  
dell'20 luglio 2016 Allegati N.....

All'Onorevole Presidente  
della Regione  
Viale Trento, 69  
09123 C A G L I A R I

e p.c. All'Assessore  
della pubblica istruzione,  
beni culturali, informazione,  
spettacolo e sport  
Viale Trieste, 186  
09123 C A G L I A R I

OGGETTO: Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale  
2016-2018. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2 (P/122).

Comunico alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del 4 agosto  
2016, ha espresso all'unanimità parere favorevole con osservazioni sul provvedimento di  
cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

- Gianfranco Ganau -

**Parere della Sesta Commissione sul P/122 Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Piano Triennale 2016-2018. Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, articolo 2**

La Sesta Commissione del Consiglio regionale, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto, formulando al contempo le seguenti osservazioni:

**Riguardo agli interventi previsti dall'art. 12 della l.r. 17/99**, la Commissione, vista l'esiguità delle risorse disponibili, auspica che:

- s'introducano criteri per finanziare prioritariamente gli interventi che comportano un minore costo; la preferenza per gli interventi a maggiore cofinanziamento rischierebbe, infatti, di indirizzare le risorse verso opere più costose (assistite certamente da una quota di contribuzione percentualmente più bassa, ma maggiore in termini assoluti);

- si prevedano procedure che vincolino i soggetti beneficiari a realizzare l'intervento (es. penali assistite da fidejussioni), ciò al fine di evitare domande che si limitino a "prenotare" risorse e che senza un impegno vincolante all'effettivo utilizzo, portino all'accumulo di residui e/o alla perdita delle risorse.

**Riguardo agli interventi previsti dall'art. 22 della l.r. 17/99**, giacché l'età minima di accesso all'attività agonistica è molto diversificata per le diverse specialità, la Commissione raccomanda che si valuti l'opportunità di introdurre un'età minima omogenea per accedere al contributo (es: undici anni).

**Riguardo agli interventi previsti dall'art. 26 della l.r. 17/99**, si auspica che le manifestazioni afferenti a discipline olimpiche ricevano una maggiore valorizzazione rispetto alle altre attraverso l'attribuzione di un maggiore punteggio.

**Riguardo agli interventi previsti dall'art. 28 della l.r. 17/99**, la Commissione, al fine di differenziarle da manifestazioni che si svolgono prevalentemente ad inviti e la cui

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

partecipazione sia facoltativa, auspica che si valuti l'opportunità di corrispondere per le trasferte che derivino dalla partecipazione a campionati federali i contributi nella stessa misura prevista all'art. 27.

**Riguardo agli interventi previsti dall'art. 31 della l.r. 17/99** la Commissione raccomanda di:

- introdurre elementi di flessibilità per quanto concerne i parametri di contribuzione forfettari per le spese di trasferta, in particolare prevedendo la possibilità di rimodulare la tabella 1, sulla base delle tariffe della nuova continuità territoriale o di eventuali agevolazioni analoghe;

- modificare - considerata la nuova classificazione del campionato di calcio a 5 femminile - le tabelle relative alle fasce inserendo in fascia B la serie "A elite", e in fascia C, la serie A;

- applicare la prevista priorità per le spese di trasferta e di soggiorno sino alla misura prevista dal comma 2 dell'articolo 27, al fine di supportare prioritariamente il maggior costo che deriva dalla condizione di insularità;

- riguardo alla premialità per l'utilizzo di atleti residenti, di adoperarsi affinché - al fine di promuovere la valorizzazione degli atleti sardi- in sede di bando si adottino criteri che - lungi dal consentire il ricorso a espedienti formali - garantiscano l'effettivo utilizzo degli stessi.

La Commissione, infine, riguardo alla disabilità suggerisce di valutare l'opportunità di introdurre l'incompatibilità tra l'accesso alle provvidenze regolate dal comma b) e quelle del comma g).